

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE**

(Chiarimento)
PROT. n° 0014801

Roma, 15 dicembre 2015

OGGETTO: Classificazione di resistenza al fuoco per le scaffalature metalliche installate all'interno di un edificio magazzino - Quesito.

Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito in oggetto e si esprimono le considerazioni che seguono.

Una scaffalatura metallica, installata all'interno di edificio magazzino, in caso di incendio potrebbe collassare e compromettere:

- a. la capacità portante degli altri elementi strutturali della costruzione in condizioni di incendio;
- b. l'efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione;
- c. il funzionamento dei sistemi di protezione attiva;
- d. l'esodo in sicurezza degli occupanti;
- e. la sicurezza dei soccorritori.

Si ritiene pertanto che le valutazioni del rischio di incendio, effettuate dal progettista, debbano necessariamente considerare le problematiche sopra evidenziate.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di XXX volto a chiarire l'applicabilità del D.M. 16/02/2007 e D.M. 9/03/2007 alle scaffalature metalliche autoportanti con passerelle multipiano installate all'interno di edifici.

Il richiedente sostiene che le prestazioni di resistenza al fuoco debbano riferirsi alla costruzione e non al sistema di scaffalature allestite all'interno dell'edificio, che non sarebbero pertanto comprese tra le opere di ingegneria civile.

Il Comando, nel richiamare un parere espresso da codesto ufficio in merito ad un soppalco metallico (nota DCPREV 8274 del 08/06/2011), ritiene che le strutture debbano possedere determinati requisiti di resistenza al fuoco, anche per consentire un eventuale accesso alle squadre di soccorso.

Nel merito si segnala un parere espresso dalla Commissione per gli Interpelli di cui all'art. 12 del D.Lgs. 81/2008 (interpello 16/2013 allegato in copia) che, seppure riferito all'applicabilità del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 all'attività di montaggio scaffalature, fornisce utili indicazioni sulla tipologia delle scaffalature, richiamando in proposito quelle contenute nella "*Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi*" edita dall'ACAI. In particolare le scaffalature leggere con passerelle multipiano, oggetto del presente quesito, sono identificate come edifici in tutto e per tutto.

La problematica trova peraltro riscontro anche nell'ambito delle strutture in carpenteria metallica per impianti industriali (es. chimici e petrolchimici), sia installate all'aperto che all'interno di capannoni industriali, per le quali i criteri di protezione dall'incendio derivano in genere dall'analisi del rischio.

Ciò premesso si è del parere che la struttura in esame non sia esattamente compresa nel campo di applicazione del DM 9/03/2007, in quanto costituisce il supporto per lo stoccaggio dei materiali e non la struttura dell'edificio. Ciononostante, tenuto conto della necessità di garantire gli obiettivi di sicurezza antincendio all'interno della costruzione, della vulnerabilità della struttura metallica in caso di incendio, nonché della presenza di persone sulle passerelle metalliche per le operazioni di movimentazione, si ritiene accettabile l'installazione proposta in attività per le quali sono richieste prestazioni di resistenza al fuoco non superiori al livello II (intendendosi riferita alla struttura dell'involucro esterno la classe minima di resistenza al fuoco richiesta) e nelle quali l'accesso alla struttura da parte del personale sia occasionale e di breve durata.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio

Parere del Comando

Lo studio ing. XXXX XXXX, ha trasmesso, allo scrivente Comando, un quesito volto a conoscere se le scaffalature metalliche leggere, adibite a depositi con passerelle pedonali su più livelli, inserite all'interno di un magazzino con propria autonoma struttura portante, debbano avere caratteristiche di resistenza al fuoco in conformità ai DDMM 16/02/2007 e 09/03/2007.

Questo Comando ritiene che, come espresso con chiarimento prot. n° 8274 del 08/06/2011, su analogo quesito relativo ad soppalco destinato ad archivio, tali strutture debbano avere:

- classe 60 minuti: per gli elementi principali (colonne, travi, montanti delle scale);
- applicazione dei contenuti del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 9 marzo 2007 (classe 30 minuti) agli elementi secondari (correnti di solaio);
- eventuali grigliati e gli elementi di controvento privi di requisiti di resistenza al fuoco.

Tale soluzione si ritiene utile anche al fine di consentire un eventuale accesso, alle squadre di soccorso, all'interno del magazzino per intervenire sull'impalcatura in oggetto.

Si allega copia della richiesta trasmessa dallo studio e, per comodità d'uso, il chiarimento prot. n° 8274 del 08/06/2011.

Richiesta del tecnico

Il sottoscritto ing. XXXX XXXX iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di XXXX con n° xxxx e iscritto all'elenco M.I. con n° XXXX, nello svolgimento delle pratiche di Prevenzione Incendi, si trova spesso ad operare con magazzini al cui interno vengono impiegate scaffalature metalliche portapallets servite da carrelli elevatori, e/o scaffalature metalliche leggere per il prelievo manuale dei materiali.

Nel caso di scaffalature leggere aventi altezza superiore ai 2,5 - 3 m dove il deposito e il prelievo dei materiali depositati sugli scaffali non potrebbe avvenire in modo sicuro utilizzando scale a libro e simili, i corridoi superiori al p.terra vengono muniti di passerelle pedonali in grigliati metallici forati.

(cfr. dépliants e grafici allegati).

Nei magazzini, si utilizzano scaffalature metalliche porta pallets per gestire materiali pallettizzati pesanti e ad alta frequenza di movimentazione, mentre per i prodotti leggeri e a bassa frequenza di movimentazione si provvede con la movimentazione manuale utilizzando scaffalature con passerelle grigliate distribuite a più livelli.

Ciò premesso, ritenendo che le scaffalature metalliche portapallets e quelle leggere con passerelle, non rientrino nel campo di applicazione del Decreto 16.02.2007 e D.M. 09.03.2007, si chiede a Codesto spett.le C.do il seguente

Quesito

Le scaffalature metalliche portapallets e le scaffalature con passerelle pedonali per il prelievo manuale, posate all'interno di un magazzino con propria ed autonoma struttura portante, non rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto 16.02.2007 e D.M. 09.03.2007 in materia di prestazioni e caratteristiche di resistenza al fuoco.

Rimanendo, le prestazioni di resistenza al fuoco di cui al Decreto 16.02.2007 e D.M. 09.03.2007, garantite dall'edificio all'interno del quale vengono allestite le scaffalature.

Al riguardo, si ritiene riassumere le norme di esercizio per l'uso delle scaffalature oggetto del quesito:

1. Solo gli addetti all'attività lavorativa avrebbero accesso alle passerelle pluripiano delle scaffalature leggere;
2. Sulle scaffalature con passerelle, in quanto depositi a bassa movimentazione di merce, transiterebbero in contemporanea, tre - quattro addetti massimo;
3. Le scaffalature metalliche sarebbero di tipo commerciale ad incastro e comune produzione e utilizzo. Le passerelle in grigliato forato verrebbero posate in corrispondenza dei corridoi;
4. Le scaffalature metalliche dovranno essere staticamente idonee all'utilizzo;
5. Le scaffalature non sarebbero incorporate in modo permanente all'edificio, ma svincolate dalle strutture portanti l'edificio;
6. La lunghezza dei percorsi di esodo attraverso le passerelle e le scale di accesso alle stesse, verrebbero mantenute nei limiti previsti dal D.M.I. 10.03.98, e confermati nel DVR redatto dal Titolare dell'attività ai sensi del D.Lgs 81/2008;
7. L'impianto antincendio ed i mezzi portatili di estinzione dovrebbero essere estesi a tutti i livelli delle passerelle pluripiano;
8. Tutte le passerelle verrebbero dotate di impianti di allarme e segnalazione, nonché di impianto di illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza;
9. Le scaffalature dovrebbero essere distaccate dalle strutture perimetrali dell'edificio/compartimento, come indicato dalle NTC 2008 per evitare l'azione "martellamento" sulle strutture portanti in caso di evento sismico;
10. Le passerelle pedonali non potranno essere adibite a stoccaggio di materiali, ma utilizzate esclusivamente per il transito degli addetti;
11. Le passerelle sarebbero utilizzate per il transito. I materiali rimarrebbero depositati sui piani delle scaffalature, al pari dei portapallets.

Si ritiene opportuno richiamare alcune normative considerate a conferma che le prestazioni di resistenza al fuoco debbano riferirsi alle costruzioni (opera civile) e non già per le scaffalature allestite all'interno delle stesse:

- il concetto di sicurezza di una costruzione *in caso d'incendio* definito dalla Direttiva 89/106/CEE del 21.12.2008 (Construction Product Directive);
- il Decreto 9 marzo 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al Controllo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco - all'art. 1 riporta ... *prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette ... - l'Allegato 1. Termini, Definizioni e tolleranze dimensionali, al p.to 1.j Resistenza al fuoco garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizione d'incendio;*

- il Decreto 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione – *all'art. 1 campo di applicazione e definizioni; 3. riporta Le opere da costruzione o opere comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile;*
- il contenuto della nuova bozza di normativa di Prevenzione Incendi “*DRAFT 12 aprile 2014 – e smi Norme di Prevenzione Incendi generali e semplificate*”, pur non cogente, al p.to 1.10 indica “*opere da costruzione: gli edifici ed opere di ingegneria civile ed industriale*” e al p.to 1.11 rileva come “*Resistenza al Fuoco: una delle misure antincendio per garantire un adeguato livello di sicurezza di un’opera da costruzione*”.

Per una migliore comprensione, si allega l’elaborato grafico tav. Q.01 e dépliants esplicativi della situazione oggetto di quesito.

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro si inviano distinti saluti.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)